Disciplinare di servizio per l'affidamento mediante l'istituto dell'in house	
providing dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali	
S.p.A.	
T R A	
il Comune di, con sede a	
(Bg) in Via, n, C.F – P.IVA	
legalmente rappresentato dal –	
nato a il C.F il	
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse	
dell'Ente suddetto, in esecuzione del Decreto Sindacale n, del	
in qualità di, cui sono conferite le funzioni	
dirigenziali ex art. 107 T.U.E.L di seguito il "Comune";	
E	
la Società Servizi Comunali S.p.A. con sede legale a Sarnico (BG) in via	
Suardo n. 14/A, Partita IVA 02546290160 legalmente rappresentata dal Sig.	
Enrico de Tavonatti, nato a Brescia il 26/10/1953, il quale dichiara di agire	
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società suddetta, in	
forza dei suoi poteri conferiti con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci in	
data 22/07/2016, di seguito la "Società";	
congiuntamente anche le "Parti"	
C O N S I D E R A T O che	
1. l'oggetto del presente atto rientra tra le attività legittimamente affidabili	
mediante l'istituto dell'in house providing così come precisato dall'art. 4	
comma 2 lettera a) del D.lgs 175/2016 e s.m.i.;	
2. la Società risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore per	

	poter acquisire servizi mediante l'istituto dell'in house providing.	
	TUTTO CIO' CONSIDERATO	
	SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1. Oggetto	
	1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune e la Società	
	nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di igiene ambientale, o a questi	
	funzionali, oggetto di affidamento mediante l'istituto dell'in house	
	providing così come descritti nell'Allegato A che forma parte integrante e	
_	sostanziale del presente documento.	
	2. La Parte Prima dell'Allegato A) definisce le modalità operative con le quali	
	i servizi verranno erogati.	
	3. La Parte Seconda dell'Allegato A) definisce:	
	a. la previsione di costo per gli esercizi futuri sulla base dei servizi	
	richiesti dal Comune;	
	b. la previsione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti raccolti;	
	c. la previsione dei ricavi per la vendita dei rifiuti valorizzabili in	
	termini finanziari.	
	Riporta inoltre i servizi di igiene ambientale, o quelli a questi ricollegabili, con	
	i relativi costi unitari, che la Società è in grado di garantire ancorché al	
	momento non richiesti dal Comune.	
	4. I servizi indicati nell'Allegato A, ancorché non richiesti da parte del	
	Comune alla data di sottoscrizione del presente atto, potranno essere	
	attivati successivamente alle condizioni in vigore al momento	
	dell'affidamento e previo accordo operativo con la Società.	
	5. Le parti concordano che eventuali nuovi o diversi servizi attinenti alle	
	2	

	materie oggetto dell'affidamento, attualmente non riportati nell'Allegato	
	A, ma resi disponibili successivamente dalla Società potranno essere	
	oggetto di affidamento previa approvazione da parte della Giunta	
	Comunale di apposito atto integrativo del presente disciplinare.	
	6. I costi riportati nell'Allegato A sono soggetti ai meccanismi di	
	aggiornamento con le modalità previste nell'art. 3 del presente documento.	
	7. Il cronoprogramma relativo ai tempi di attivazione dei servizi richiesti dal	
	Comune, ricompresi nell'Allegato A, sarà oggetto di un accordo operativo	
	tra le parti.	
	8. I servizi oggetto di affidamento si configurano come pubblici servizi di	
	interesse generale.	
	9. I servizi non potranno essere abbandonati o sospesi, salvo casi di forza	
	maggiore.	
	10. La gestione dei servizi affidati alla Società potrà avvenire sia tramite forme	
	di gestione diretta sia tramite contratti con terze parti, da stipularsi nel	
	rispetto della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici	
	che la Società è tenuta ad applicare, o tramite forme miste di gestione.	
	Art. 2. Titolarità e modalità di conferimento dei rifiuti raccolti	
	1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa si riconosce che, con	
	particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che	
	effettuano la gestione dei rifiuti e all'Immatricolazione degli automezzi	
_	necessari al trasporto dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune, la Società	
	acquisisce i diritti oggettivi e soggettivi facenti capo al Comune stesso	
	compresa la proprietà degli R.S.U. e degli assimilati che di conseguenza	
	verranno trasportati in conto proprio.	
	3	

2. La Società provvederà alla stipula di contratti per lo smaltimento e/o	
conferimento dei rifiuti e/o frazioni raccolte sul territorio del Comune. Tali	
contratti saranno vincolati al rispetto da parte della Società delle norme che	
 regolano tale attività e potranno essere conclusi solo con Aziende in	
 possesso dei previsti requisiti di legge.	
 3. Fatte salve le condizioni prima indicate la Società dovrà farsi carico di	
 espletare tutte le azioni necessarie per assicurare al Comune l'applicazione	
 delle migliori condizioni di mercato offerte alla Società.	
 4. Qualora il Comune disponga di contratti per il conferimento dei rifiuti	
 raccolti o per la cessione delle frazioni valorizzabili più vantaggiosi rispetto	
 a quelli praticati alla Società questa si impegna a utilizzare detti contratti	
 applicando quanto previsto al successivo art. 3 punto 3 lettera a.	
 5. Qualora il Comune disponga di contratti vincolanti per il conferimento dei	
 rifiuti raccolti o per la cessione delle frazioni valorizzabili meno vantaggiosi	
 rispetto a quelli praticati alla Società questa si impegna a utilizzare detti	
contratti applicando quanto previsto al successivo art. 3 punto 3 lettera a.	
 Resta inteso che in questo caso restano a carico del Comune anche i	
 maggiori costi per il conferimento o i minori ricavi derivanti dalla vendita	
 dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune.	
 Art. 3. Calcolo del corrispettivo e modalità di adeguamento e	
 aggiornamento	
 1. Il corrispettivo è determinato sulla base dei servizi che il Comune affida	
 alla Società tra quelli elencati nell'Allegato A) e delle sue successive	
 modifiche o integrazioni. Ai prezzi indicati nell'Allegato A) verrà applicata	
 l'IVA di legge oltre ad eventuali oneri che la legge dovesse porre a carico	
4	

del Comune.	
2. L'aggiornamento del corrispettivo, determinato ai sensi del punto	
precedente, avverrà per i seguenti casi e con le seguenti modalità:	
a. per i servizi calcolati in base alla popolazione residente la base di	
calcolo sarà aggiornata, a partire dal 01 gennaio, utilizzando i dati	
forniti dal Comune al 31 dicembre precedente. In sede di prima	
applicazione il numero degli abitanti residenti è calcolato al 31.12.2019;	
b. il corrispettivo complessivo verrà inoltre incrementato o ridotto, a	
valere per l'anno successivo, come di seguito indicato:	
1. per il 60% del suo valore utilizzando la variazione del costo	
della mano d'opera riferita al CCNL delle imprese esercenti i	
servizi di igiene urbana, raccolta rifiuti spurghi, ecc.;	
2. per il 30% del suo valore utilizzando la variazione dei costi di	
esercizio calcolato sull'aumento medio di: lubrificanti in base ai	
bollettini della Camera di Commercio; variazione delle	
quotazioni di mercato riferite ad un pneumatico standard	
(195/70 R 15 C) manutenzione e riparazione e ammortamenti in	
base ai listini ufficiali ANIA e IVECO; polizze assicurative	
desunte dall'incremento dei contratti in essere; gasolio desunto	
dalla Staffetta Petrolifera Quotidiana per il gasolio da	
autotrazione alla pompa o fonte similare;	
3. per il 10% del suo valore in base alle variazioni dell'indice	
ISTAT del costo medio della vita per operai ed impiegati	
(variazione FOI al 31 dicembre).	
c. La Società avrà diritto all'adeguamento di cui ai precedenti punti a. e b.	
5	

del corris	pettivo dal primo	gennaio dell'anı	no successivo	
	ento indipendentemente			
	tivo si intende automa			
•	parte del Comune di			
servizi rispo	etto a quelli inizialmen	te previsti (frequen	za del servizio,	
trasporti, ec	c.) ma già previsti e qua	ntificati nell'Allega	to A) e s.m.i	
e. Il corrispett	ivo verrà aggiornato in	caso di modifiche	e normative e/o	
fiscali che	comportino un agg	ravio dimostrabile	dei costi di	
svolgimento	del servizio nel limite	degli stessi;		
f. La Società	potrà introdurre modifi	iche qualitative e/o	quantitative al	
servizio ero	gato o da erogarsi, che	e comportino anche	e variazioni del	
corrispettive	o, solo con il preventivo	assenso sottoscritto	dal Comune. In	
questa ipor	esi l'accordo indiche	rà anche i tempi	e i modi di	
	o del corrispettivo;			
-	i servizio soggetto a			
·	avverrà come indicato	nel successivo art.	4;	
3. Le parti concor	si verificasse la nece	ssità ner fatti ind	linendenti dalla	
•	della Società, di accede	•	•	
	nto diversi da quelli util	•		
sottoscr	zione dell'atto di affida	mento del servizio s	ituati a distanze	
superior	i al 10 % da quelle att	uali si applicherann	o i conseguenti	
maggion	i costi. Per la revisiono	e prezzi verrà appli	cato il costo al	
chilome	tro indicato nell'Alleg	ato A) e verranno	o conteggiati i	
chilome	tri di andata e di ritorno			

 b. per le eventuali soste straordinarie, documentate, che si	
 verificassero presso l'impianto finale per cause non imputabili alla	
Società e ai mezzi da questa utilizzati superiori a ore una verranno	
 riconosciute in base al costo riportato nell'Allegato A).	
 Art. 4. Condizioni di pagamento	
 1. Il Comune si impegna a procedere alla liquidazione e all'emissione del	
 mandato di pagamento del corrispettivo pattuito, comprensivo quindi dei	
 servizi e dei costi di smaltimento dei rifiuti raccolti, in n. 12 (dodici) rate	
 con scadenza, come di seguito, definendo che, in sede di prima	
 applicazione, le fatture relative al servizio dei mesi di novembre e dicembre	
 2019 verranno saldate al massimo entro febbraio 2020 e comunque dopo	
 aver ricevuto nota di accredito, di cui al successivo articolo 5 del presente	
 disciplinare:	
 a. Prima rata: trentuno gennaio (31.01) pari ad un dodicesimo del	
 corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente	
 secondo le modalità indicate all'art. 3;	
 b. Rata a conguaglio: ventotto febbraio (28.02.) pari al maggiore o al	
 minore (in questa ipotesi verrà emessa nota di accredito) costo dei	
 servizi erogati e degli smaltimenti dei rifiuti raccolti soggetti a	
 conguaglio relativi all'anno precedente;	
 c. Seconda rata: ventotto febbraio (28.02) pari ad un dodicesimo del	
 corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente	
 secondo le modalità indicate all'art.3;	
 d. Terza rata: trentuno marzo (31.03) pari ad un dodicesimo del	
 corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente	

secondo le modalità indicate all'art. 3;	
e. Quarta rata: trenta aprile (30.04) pari ad un dodicesim	o del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno prec	edente
secondo le modalità indicate all'art. 3;	
f. Quinta rata: trentuno maggio (31.05) pari ad un dodicesim	no del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno prec	edente
secondo le modalità indicate all'art. 3;	
g. Sesta rata: trenta giugno (30.06) pari ad un dodicesim	o del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno prec	edente
secondo le modalità indicate all'art. 3;	
h. Settima rata: trentuno luglio (31.07) pari ad un dodicesim	no del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno prec	edente
secondo le modalità indicate all'art. 3;	
i. Ottava rata: trentuno agosto (31.08) pari ad un dodicesim	no del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno prec	edente
secondo le modalità indicate all'art. 3;	
j. Nona rata: trenta settembre (30.09) pari ad un dodicesim	no del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno prec	edente
secondo le modalità indicate all'art. 3;	
k. Decima rata: trentuno ottobre (31.10) pari ad un dodicesim	no del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno prec	edente
secondo le modalità indicate all'art. 3;	
1. Undicesima rata: trenta novembre (30.11) pari ad un dodicesir	no del
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno prec	edente
secondo le modalità indicate all'art. 3;	
o	

	m. Dodicesima: trentuno dicembre (31.12) pari ad un dodicesimo del
	corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente
	secondo le modalità indicate all'art. 3;
	Art. 5. Restituzione dei ricavi realizzati dalla vendita delle frazioni
	valorizzabili finanziariamente
	La Società riconoscerà al Comune mediante emissione di nota di accredito,
	entro il 31 marzo dell'anno successivo, a titolo di riduzione dei costi dei
	servizi resi un importo pari ai ricavi realizzati mediante la vendita delle
	frazioni dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune.
	2. Qualora di comune interesse e nel rispetto della vigente normativa, con
	particolare riferimento a quella fiscale, le Parti potranno concordare
	modalità diverse di riconoscimento al Comune dei ricavi realizzati
	mediante la vendita delle frazioni dei rifiuti raccolti dalla Società sul
_	territorio del Comune.
	Art. 6. Durata e revoca dell'affidamento
	La durata dell'affidamento del servizio è fissata in anni dieci a decorrere
	dal/2021.
	2. Il Comune potrà revocare l'affidamento in qualsiasi momento con atto
	motivato dal Consiglio comunale da adottarsi entro il 30 giugno e con
	contestuale dismissione delle quote azionarie. In questa ipotesi la revoca
	dell'affidamento avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.
	Resta inteso che il Comune entro il termine trentun gennaio dell'anno
	successivo si impegna a riconoscere alla Società i servizi svolti, compreso
	l'eventuale conguaglio e le eventuali spese anticipate dalla Società per
	forniture e opere realizzate per conto del Comune e dei mezzi acquistati

per lo svolgimento del servizio per conto del Comune limitatamente	
all'eventuale quota residua calcolata come differenza tra il corrispettivo	
concordato e quanto già liquidato. Conseguentemente la Società si	
impegna a consegnare al Comune i beni acquistati e/o realizzati.	
Art. 7. Oneri e obblighi diversi a carico della Società	
1. La Società si fa carico delle seguenti incombenze:	
 a. disbrigo delle pratiche che la legge pone a carico dei gestori del	
 servizio;	
 b. controllo qualità e qualità dei rifiuti/frazioni conferite;	
c. predisposizione statistiche semestrali;	
d. assistenza alle operazioni periodiche di pesatura a supporto del	
Referente nominato dal Comune;	
e. costo delle operazioni periodiche di pesatura;	
f. ricerca di mercato delle condizioni più favorevoli per il conferimento;	
g. stipula dei contratti con le società abilitate al conferimento;	
h. altre attività di cooperazione finalizzate alla identificazione, avviso,	
repressione di atti che compromettano un regolare conferimento dei	
rifiuti e/o frazioni.	
2. Sono a carico della Società le spese inerenti e conseguenti il rischio di	
incendio delle attrezzature di proprietà della Società e l'assicurazione a	
norma di legge per la responsabilità civile contro terzi.	
Art. 8. Controllo sull'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento	
L'esercizio da parte del Comune del controllo nei confronti della Società,	
analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato con le	
modalità previste all'art. 9 dello Statuto della Società e, inoltre, mediante	
1	

la nomina di un responsabile di propria fiducia, di seguito denominato	
Referente, incaricato di:	
a. concordare con la Società modifiche e migliorie nei limiti del	
presente atto di affidamento;	
b. effettuare controlli periodici sulla qualità dei servizi;	
c. relazionare l'Amministrazione Comunale sull'andamento degli	
stessi;	
d. farsi promotore, unitamente al responsabile del servizio nominato	
dalla Società, delle iniziative necessarie a ricomporre	
tempestivamente eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra	
il Comune e la Società in ordine alla gestione del servizio assegnato.	
 2. Il Referente potrà essere nominato anche congiuntamente da più comuni	
 con le modalità da questi individuate.	
 3. Al fine di favorire i controlli sui servizi erogati la Società renderà	
disponibili, tramite portale web, i dati relativi gli avvenuti conferimenti,	
 dei rifiuti e/o dei materiali raccolti, presso i centri autorizzati. In	
particolare, dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi	
urbani, dovrà risultare il giorno di arrivo agli impianti di smaltimento e	
 l'esplicito riferimento alla provenienza dei rifiuti conferiti oltre alla	
quantità conferita.	
 4. La Società si assume l'onere di concordare con il Referente la fornitura di	
 eventuale documentazione accessoria che lo stesso reputi utile per un	
 migliore controllo dei servizi erogati.	
 5. Le operazioni di pesatura, preventivamente comunicate, avverranno presso	
 pese autorizzate.	

Art. 9. Cooperazione.	
1. E' dovere della Società tramite i propri incaricati segnalare	
immediatamente, al Referente nominato dal Comune, tutte quelle	
circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito,	
possono impedire il regolare svolgimento del servizio; contestualmente il	
Comune si impegna ad attivarsi per la rimozione di tali impedimenti.	
2. E' altresì dovere della Società denunciare immediatamente al suddetto	
Referente le irregolarità rilevate durante lo svolgimento dei servizi (getto	
abusivo di materiali, deposito e/o abbandono di immondizie od altro sulle	
strade, ecc) coadiuvando l'opera di accertamento degli addetti	
Comunali con l'offrire tutte le indicazioni possibili per la individuazione	
dei responsabili.	
Art. 10. Osservanza di leggi, regolamenti e responsabilità.	
1. La Società è tenuta a far osservare al personale addetto al servizio gli	
obblighi derivanti dal presente disciplinare e le disposizioni previste dalle	
leggi e dai regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il corso	
dell'affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze	
Comunali in materia.	
2. Il Comune, pertanto, si impegna a trasmettere alla Società i regolamenti in	
vigore presso l'Ente inerenti i servizi affidati e a comunicare	
tempestivamente ogni eventuale modifica.	
3. La Società dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il trattamento	
normativo e salariale disciplinato dal contratto di categoria oltre agli	
obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge.	
4. La Società è responsabile di ogni danno, imputabile a lei o ai suoi	
12	

dipendenti o incaricati, che possa derivare al Comune o a terzi	
nell'espletamento del servizio.	
Art. 11. Esecuzione d'ufficio.	
1. Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento delle	
disposizioni contenute nel presente disciplinare ed ove la Società,	
regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri doveri, esperito ogni	
tentativo di accordo, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire	
 d'ufficio, a spese della Società, i lavori necessari per il regolare andamento	
 del servizio.	
2. La diffida ad adempiere dovrà essere scritta, motivata, circostanziata ed	
 inerente agli obblighi assunti dalla Società; i tempi concessi dal Comune	
 per porre rimedio dovranno essere congrui ed adeguati rispetto alla	
mancanza contestata.	
Art. 12. Interessi di mora.	
1. In caso di ritardata emissione e invio al tesoriere dell'Ente, rispetto ai tempi	
concordati, del mandato di pagamento dei servizi resi, la Società applicherà	
 gli interessi di mora in ragione dell'Euroribor a sei mesi maggiorato del	
2,25% all'anno.	
Art. 13. Controversie.	
 1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente le controversie che	
dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi affidati secondo il presente	
disciplinare. Esperite inutilmente le iniziative necessarie a ricomporre	
tempestivamente eventuali contestazioni le parti si impegnano ad affidare	
al Comitato per il controllo analogo previsto all'art. 9 dello Statuto, o sua	
 diretta emanazione, la funzione di arbitro per la composizione bonaria della	
13	

controversia. Gli arbitri, quali amichevoli compositori, dirimeranno la	
 vertenza nel termine di 90 giorni.	
2. In caso di mancato accordo tra le Parti viene eletto competente, in via	
esclusiva, il Foro di Bergamo.	
1. Il presente atto si configura come affidamento di un pubblico servizio ad	
 un proprio ufficio ("in house") in conseguenza del controllo analogo	
 esercitato dal Comune; tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, che	
 eventualmente dovessero insorgere a seguito della sottoscrizione del	
presente disciplinare sono, pertanto, a carico del Comune.	
 Art. 15. Trattamento dei dati	
 1. Le Parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto della normativa sulla	
 protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e si autorizzano	
 reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli	
 adempimenti connessi all'esecuzione del servizio e di quanto pattuito con	
 il presente atto.	
Art. 16. Norme finali	
1. Per quanto non normato dal presente disciplinare si farà riferimento al	
 Codice Civile per quanto applicabile, alla normativa di settore in materia	
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e alla normativa in materia di	
affidamenti mediante l'istituto dell'in house providing.	
*** * ***	
La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto	
prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come	
previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte	
14	

seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.	
Le Parti dichiarano e riconoscono conforme alle loro volontà per cui, a	
conferma, sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7	
marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", il presente	
atto redatto mediante strumenti informatici su numero 15 (quindici) pagine a	
video.	
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale	
Per il Comune di	
(F.to in modalità elettronica:)	
Per Servizi Comunali S.p.A.	
(F.to in modalità elettronica: Enrico de Tavonatti)	